

Sede di Agenzia di Licenza n.

Condizioni Generali di Licenza ad Imprese di Diffusione Radiofonica in ambito Locale

Rilasciate a

..... con sede in codice fiscale e Partita IVA
..... rappresentata da nella qualità di legale
rappresentante, qui di seguito Licenziataria

Premesso che

- La Licenziataria svolge attività di diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale da stazioni terrestri site nel territorio italiano per la ricezione diretta da parte del pubblico di palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni, e sotto la propria responsabilità.
- Nell'ambito di tale attività la Licenziataria intende utilizzare nel palinsesto dell'emittente radiofonica ad ambito locale denominata sita in località comune di, il Repertorio Musicale amministrato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) nonché dalle Società d'Autori da esse rappresentate. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni

Autorizza

La Licenziataria ad utilizzare il repertorio musicale da essa amministrato entro i limiti e le condizioni qui di seguito riportate.

1. Oggetto della licenza

1.1. Con la presente Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 12, 16, 16 bis, 61 e 180, la SIAE concede alla Licenziataria l'autorizzazione:

- a) Alla comunicazione al pubblico in diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale delle opere del Repertorio Musicale amministrato dalla SIAE (ed assegnate alla Sezione Musica ai sensi delle norme statutarie e regolamentari) ed utilizzate dal vivo in programmi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa;
- b) Alla comunicazione al pubblico in diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale delle opere del Repertorio Musicale amministrato dalla SIAE (ed assegnate alla Sezione Musica ai sensi delle norme statutarie e regolamentari), registrate su dischi, nastri e altri supporti analoghi (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modifiche, relativo ai Diritti Connessi all'esercizio del Diritto d'Autore) e così utilizzate in programmi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa;
- c) Alla registrazione delle opere del Repertorio Musicale amministrato dalla SIAE (ed assegnate alla Sezione Musica ai sensi delle norme statutarie e regolamentari), su supporti che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale all'attività di comunicazione al pubblico in diffusione sonora in tecnica analogica e/o digitale, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, relativo ai Diritti Connessi all'esercizio del Diritto d'Autore.

Sede di Agenzia di Licenza n.

1.2. La presente Licenza autorizza inoltre la Licenziataria:

alla diffusione sonora del palinsesto diffuso in forma digitale od analogica da stazione terrestri site nel territorio italiano, anche attraverso siti web di cui la Licenziataria è eventualmente titolare, purché tale diffusione sia in simultanea senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) e che le eventuali aggiuntive risorse derivanti da tale iniziativa costituiscano base per il calcolo del compenso SIAE.

Nel caso in cui contemporaneamente o collateralmente all'attività di simulcasting, così come su definita, sia prevista la messa a disposizione di file musicali a titolo gratuito o a pagamento in streaming e/o in downloading, si determinano diverse tipologie di utilizzazione che dovranno essere oggetto di distinta espressa Licenza.

Dovrà altresì essere oggetto di distinta espressa licenza ogni attività di webcasting, intesa sia come servizio di ridiffusione on line non in simultanea del palinsesto, sia come messa a disposizione tramite l'accesso al sito di cui la Licenziataria è eventualmente titolare, di file musicali contenuti in palinsesti di canali ideati esclusivamente per il web, con programmazione predefinita (flusso continuo) o personalizzabile a scelta di ciascun utente finale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costruendo una playlist oppure scegliendo composizioni appartenenti ad artisti, generi e/o periodi musicali predeterminati).

1.3. Per opere del Repertorio della Sezione Musica si intendono:

le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.

1.4. L'utilizzazione delle singole opere o parte di esse sarà effettuata nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica nonché del diritto morale degli autori. Sono consentiti gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richieste dalle particolari esigenze del mezzo radiofonico e che non incidano su elementi creativi dell'opera.

1.5. Esclusioni:

Indipendentemente dalla presente licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli aventi diritto per l'utilizzazione specifica di opere:

- a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche incorporate in messaggi pubblicitari o comunque di abbinamento ripetuto ad un determinato messaggio pubblicitario, esclusi gli annunci di programmi della stessa Licenziataria e i messaggi di utilità sociale;
- b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni della Licenziataria o come sigle o segnali identificativi di rubriche fisse proprie della Licenziataria stessa.

1.5.1 E' escluso dalla presente licenza l'esercizio di qualsiasi altra facoltà spettante agli autori e, in particolare:

- a) la comunicazione pubblica per mezzo di apparecchi riceventi televisivi o radiofonici o apparecchi analoghi;
- b) l'esecuzione delle opere in ambienti aperti al pubblico, anche se effettuate ai fini della diffusione radiofonica autorizzata.

1.5.2 Non si considerano ambienti aperti al pubblico gli studi di emissione o registrazione dell'emittente o di produzione radiofonica di terzi, anche se l'esecuzione avviene in presenza di un ristretto pubblico ammesso gratuitamente.

Sede di Agenzia di Licenza n.

2. Compenso.

2.1.1 Il calcolo del compenso annuo dovuto alla SIAE per le utilizzazioni del repertorio musicale di cui alla presente licenza viene effettuato sulla base degli introiti lordi totali, a qualunque titolo realizzati, risultanti in bilancio, dedotta forfettariamente una quota parte del 35%, e fino ad un massimo di € 490.635,00 a titolo di incassi attinenti ad attività non connesse con quella di diffusione sonora. La Licenziataria ha facoltà di optare per il calcolo del compenso sulla base degli introiti complessivi attinenti a ogni forma di pubblicità e sponsorizzazioni rimesse da consorzi o circuiti radiofonici e commercializzazioni dei programmi.

2.1.2 A corrispettivo della licenza di cui al precedente punto 1., la Licenziataria verserà alla SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente nella misura del **5%** dell'importo come determinato ai sensi del punto 2.1.1., ridotto, inoltre, del 35% a scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti stessi.

2.1.3 Il calcolo del compenso sarà effettuato a titolo provvisorio sulla base dei proventi sopra indicati risultanti dal bilancio relativo al penultimo anno precedente quello di competenza, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base del bilancio di competenza. Nel caso in cui la Licenziataria abbia natura giuridica che non preveda la compilazione dei bilanci, per la definizione dei compensi di cui sopra si farà riferimento alla dichiarazione IVA. La Licenziataria ha l'obbligo di esibire alla SIAE tutta la documentazione amministrativa e contabile che abbia rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme di cui sopra.

2.2. Tenuto conto della grave momento di crisi economica- finanziaria e solo nel caso in cui la Licenziataria depositi nel termine previsto dalla presente licenza copia del bilancio o della dichiarazione IVA, oltre ai programmi delle trasmissioni (ved. successivo punto 4.), la base di calcolo del compenso percentuale determinata ai sensi del precedente capoverso viene, poi, ridotta dell'11%.

2.3. In deroga a quanto previsto dal comma 2.1.2., qualora l'incidenza percentuale del tempo di trasmissione della musica sul tempo totale delle trasmissioni settimanali sia inferiore al 25% si applicherà un'aliquota del 2%; nel caso, invece, tale incidenza sia superiore al 75%, si applicherà una percentuale dell'8%.

2.4. Il compenso come sopra determinato non potrà essere in alcun caso inferiore al minimo, **per ogni 24 ore di effettiva diffusione**, di:

- € 2,63 (pari a € 959,95 annuali) per le emittenti commerciali;
- € 1,55 (pari a € 565,75 annuali) per le emittenti comunitarie.

Tali minimi sono suscettibili delle variazioni dell'indice del costo della vita elaborate e pubblicate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) di Roma.

E' definita "**a carattere comunitario**" l'emittente radiofonica locale caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti almeno per il 30% dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 21,00, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10% di pubblicità per ogni ora di diffusione.

2.5. Il compenso come sopra determinato dovrà essere corrisposto da parte della Licenziataria in 12 rate mensili il cui versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. In deroga, il pagamento relativo al mese di luglio potrà essere effettuato entro il 10 settembre. Per i mesi da gennaio a giugno le rate mensili sono conteggiate sull'ultimo bilancio depositato. Per i mesi da luglio a dicembre le rate mensili dovranno tener conto del conteggio definitivo.

Sede di Agenzia di Licenza n.

3. Segnalazione dati

3.1. La Licenziataria si impegna a comunicare tempestivamente alla SIAE ogni variazione delle caratteristiche della propria attività che abbia rilevanza ai fini della validità delle condizioni di applicazione della presente licenza. Inoltre essa si impegna a consegnare entro il 30 giugno di ciascun anno copia dei bilanci o della dichiarazione IVA occorrenti per il calcolo del compenso e a consentire gli accertamenti connessi con l'applicazione della presente licenza.

Il suddetto termine è differito al 31 agosto di ciascun anno per le emittenti che dimostrino che il bilancio viene approvato successivamente al 31 maggio.

3.2 In caso di mancata consegna dei bilanci entro 60 giorni dalla data di deposito la Licenziataria perde il diritto all'applicazione delle deduzioni previste al punto 2.2

4. Invio dei programmi.

La Licenziataria, in quanto diffonde programmi in ambito strettamente locale, è esonerata dalla presentazione dei programmi contenenti l'elenco dettagliato delle utilizzazioni effettuate e potrà limitarsi alla presentazione annuale del palinsesto tipo contenente il titolo, la specie e la durata dei singoli programmi.

Rimane, tuttavia, a carico della Licenziataria l'obbligo di presentare un programma musicale dettagliato, in tutti i casi in cui vi sia ripresa diretta di esecuzione dal vivo, sia in studio che in altro locale pubblico o, in ogni caso in cui le trasmissioni musicali siano effettuate senza l'ausilio diretto o indiretto (riversamento) di registrazioni fonografiche in commercio.

5. Penali

Qualora il pagamento dei compensi non venga effettuato entro il 90° giorno successivo al termine previsto, la Licenziataria corrisponderà a titolo di penale un importo pari al 10% annuo *pro rata temporis* calcolato sulle somme non corrisposte nei termini. La SIAE si riserva la facoltà di comunicare alla Licenziataria la decadenza con effetto immediato della presente licenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, le eventuali utilizzazioni delle opere del repertorio SIAE effettuate dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione dovranno considerarsi come illecite ad ogni effetto, salva comunque ogni ragione ed azione della SIAE per il recupero dei crediti e salvi gli interessi legali.

6. Controversie.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente licenza sarà competente il Foro di Roma.

7. Altri repertori.

Per la utilizzazione di opere di competenza della SIAE diverse da quelle indicate al punto 1.3, e in particolare di opere assegnate alle Sezioni LIRICA (opere liriche, oratori, balletti e opere analoghe), D.O.R. (drammi, commedie, operette, commedie musicali, riviste, scene e scenette e opere analoghe, anche se scritte appositamente per la radio) e O.L.A.F. (poesie, romanzi, racconti, ecc.), la Licenziataria dovrà far pervenire apposita richiesta scritta di autorizzazione, almeno sessanta giorni prima della prevista utilizzazione.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

a) titolo dell'opera;

Sede di Agenzia di Licenza n.

- b) nome dell'autore o degli autori e dell'eventuale elaboratore o traduttore (per le opere editate, anche il nome dell'editore);
- c) genere dell'opera;
- d) durata presunta dell'opera in minuti;
- e) data prevista della messa in onda;
- f) se si tratta di opere commissionate dall'Impresa utilizzatrice;
- g) se l'opera viene utilizzata mediante ripresa in diretta o in registrazione da un locale pubblico (indicare in tal caso il locale) o mediante una registrazione fonografica di commercio (indicare, in tal caso, il marchio e il numero di catalogo del disco o nastro).

SIAE, attraverso le rispettive competenti Sezioni DOR, LIRICA, OLAF, potrà eventualmente rilasciare specifiche autorizzazioni, sempreché si tratti di opere affidate alla tutela della SIAE, sulla base del nulla-osta del titolare dei relativi diritti.

I permessi rilasciati volta per volta per le singole opere fisseranno le relative condizioni e in particolare la misura del compenso dovuto per la singola opera e per la singola autorizzazione.

8. Durata-Validità.

La presente licenza rilasciata dalla SIAE ha effetto immediato dalla data della sua sottoscrizione per accettazione da parte della Licenziataria. Essa ha validità sino al 31 dicembre successivo e si intenderà poi tacitamente rinnovata di anno in anno finché non sarà disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da notificare al più tardi entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità. E' fatta salva la facoltà di comunicazione di decadenza prevista all'art. 5.

La SIAE ha altresì la facoltà di recedere dal presente contratto di licenza con effetto anche prima del 31 dicembre dell'anno in corso, previa notifica del recesso da inviare almeno tre mesi prima, in caso di ripetute inadempienze da parte della Licenziataria ad uno qualsiasi degli obblighi ad essa derivanti dalle clausole della presente licenza che siano state fatto oggetto di formale contestazione da parte della SIAE

La Licenziataria vorrà cortesemente restituire due esemplari della presente, debitamente sottoscritti per accettazione.

Distinti saluti.

Data

PER ACCETTAZIONE

S.I.A.E. - SEDE DI.....

IL DIRETTORE

F.to.....

.....

Dichiaro di accettare espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole della presente lettera di cui ai seguenti articoli:

art. 1.5; ART. 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.4., art. 3.1. ,art. 5; art. 6; art. 8.

PER ACCETTAZIONE

F.to:.....

Sede di Agenzia di Licenza n.

Informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 196/03.

1) Ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per "trattamento" dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti:

raccolta	modificazione	interconnessione
registrazione	selezione	blocco
organizzazione	estrazione	cancellazione
conservazione	consultazione	raffronto
distruzione	elaborazione	utilizzo
comunicazione	diffusione	

di dati, anche se non registrati in una banca dati.

2) Si Informa che il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di gestione di banca-dati, forniti alla SIAE per la sottoscrizione del contratto saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) disciplinare l'autorizzazione per l'utilizzo delle opere incluse nei repertori amministrati da SIAE,
- b) gestire i corrispettivi inerenti l'utilizzo delle opere suddette.

3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrato, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà alla SIAE di assolvere correttamente agli obblighi negoziali su di essa incombenti.

4) Si Informa che i dati in questione saranno trattati:

- ° su supporto digitale e/o cartaceo;
- ° da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed "incaricati" ai sensi dell'art. 4 lett. g) ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/03;
- ° con l'impiego di misure di sicurezza atte a:
 - garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
 - evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

5) Si Informa che nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati potranno essere comunicati a dipartimenti o uffici interni della SIAE.

6) Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30 – c.a.p. 00144;

Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 7 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all'indirizzo: privacy@siae.it.

7) La legge gli riconosce la titolarità dei diritti di cui all'art. 7 del D. L.vo 196/03.

8) Ai sensi dell'art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2 lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

IL TITOLARE
SIAE